

**Allegato 2 alla delibera n. 105/23/CONS**

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE**

**1. L'istituzione dell'elenco degli operatori FSMA soggetti alla giurisdizione italiana.**

L'articolo 2, comma 7 del d. lgs. 8 novembre 2021 n. 208 (TUSMA), prevede che l'Autorità, con proprio regolamento, istituisca, disciplini e aggiorni l'elenco dei fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) soggetti alla giurisdizione italiana e che tale elenco riporti l'indicazione di quale criterio, tra quelli declinati dall'articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo determini la giurisdizione italiana.

I criteri individuati dal legislatore affinché un FSMA possa ritenersi operante in Italia e, quindi, soggetto alla giurisdizione del nostro Paese, sono i seguenti:

- a) quando il FSMA ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;
- b) quando il FSMA ha la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo, ma sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;
- c) quando, pur avendo il FSMA la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;
- d) quando una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro, se la sede principale del FSMA è in Italia;
- e) quando, in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d), il FSMA ha iniziato in Italia la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana;
- f) quando il FSMA si avvale di un collegamento terra-satellite (*up-link*) situato in Italia;
- g) quando, anche in assenza di un collegamento terra-satellite situato in Italia, il FSMA si avvale di una capacità via satellite di competenza italiana;

h) quando, come chiarisce il comma 4, non essendo possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione conformemente alle precedenti fattispecie, se il fornitore di servizi di media opera sul territorio nazionale, si applicano gli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi al diritto di stabilimento.

Tanto considerato, al fine di dare attuazione al disposto normativo di cui all'articolo 2, comma 7 del TUSMA, si procederà alla conseguente modifica del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (di seguito, "Regolamento ROC"), con una variazione del modello 24/ROC, che consenta al soggetto dichiarante (fornitore di servizi di media audiovisivi già presente nel patrimonio informativo del Registro in quanto soggetto all'obbligo di iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b del Regolamento) di indicare il criterio in base al quale ritiene di essere soggetto alla giurisdizione italiana.

## **2. L'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei fornitori di servizi postali.**

L'articolo 25, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118<sup>1</sup> - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 – nel modificare l'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha previsto: 1) l'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna pacchi; 2) la trasformazione nominale del registro in "Registro degli operatori di comunicazione e postali".

Al fine di dare attuazione al disposto normativo è necessario modificare il Regolamento ROC di cui alla delibera n. 666/08/CONS, prevedendo che anche i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna pacchi, siano tenuti all'iscrizione al Registro (che cambierà conseguentemente nome).

In particolare, all'art. 2, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, dovranno essere inseriti, tra i soggetti tenuti all'iscrizione al ROC, *i fornitori di servizi postali compresi i fornitori di servizi di consegna pacchi*. Per quanto riguarda l'identificazione dell'ambito soggettivo di applicazione della novella legislativa, la definizione dei fornitori di servizi postali da inserire nel Regolamento ROC è la seguente:

---

<sup>1</sup> All'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «operatori di comunicazione» sono inserite le seguenti: «e postali» e dopo le parole: «amministrazioni competenti,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi,»; b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole: «operatori del settore delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «e del settore postale».

*“l’impresa che fornisce uno o più dei seguenti servizi: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, ad eccezione del solo trasporto, ai sensi della normativa primaria e regolamentare vigente”.*

In ragione del sorgere del nuovo obbligo, è stato predisposto un modello del tutto nuovo (modello 28/ROC), dedicato agli operatori del settore postale, attraverso il quale comunicare, per la prima volta in sede di iscrizione al Registro, le specifiche informazioni. Oltre alle informazioni di carattere generale (denominazione, ragione sociale, codice fiscale) gli operatori postali dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero competente, l’eventuale appartenenza ad un gruppo / network di imprese (specificando se con vincoli di esclusiva o senza), nonché i servizi offerti in funzione del titolo posseduto (con l’indicazione della relativa copertura geografica).

Alla luce delle considerazioni suesposte, si pongono a consultazione, di seguito, le norme finalizzate all’istituzione dell’elenco dei fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana ed all’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi.

### **Articolo 1**

#### ***Istituzione dell’elenco dei fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) soggetti alla giurisdizione italiana***

1. È istituito l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208.
2. Tale elenco si alimenta delle informazioni comunicate dai fornitori di servizi media audiovisivi al Registro degli operatori di comunicazione e postali, nell’ambito della domanda di iscrizione al predetto Registro, delle comunicazioni di variazione e delle comunicazioni annuali di cui agli articoli 10 e 11 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi già iscritti al Registro degli operatori di comunicazione e postali comunicano, per la prima volta, le informazioni necessarie all’istituzione dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 entro il 15 settembre 2023.
4. L’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, recante il nominativo del soggetto iscritto, la sede legale dichiarata e

l'indicazione del criterio in base al quale l'operatore può ritenersi soggetto alla giurisdizione italiana, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

## **Articolo 2**

### ***Modifica dell'articolo 1, comma 1, lett. d) dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS***

1. Al comma 1 dell'articolo 1, lett. d) dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è aggiunta, dopo la parola "comunicazione", la locuzione "*e postali*":

## **Articolo 3**

### ***Modifica dell'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS***

1. Al comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è aggiunta la lettera "o":

*"o. i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi: l'impresa che fornisce uno o più dei seguenti servizi: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, ad eccezione del solo trasporto, ai sensi della normativa primaria e regolamentare vigente."*

## **Articolo 4**

### ***Modifica dell'articolo 18 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS***

1. L'articolo 18 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

*"La modulistica costituisce l'allegato D al presente regolamento e si compone dei modelli telematici presenti sul portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)".*

## **Articolo 5**

### ***Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all'assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili.***

1. Il paragrafo *Dichiarazioni relative all'assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili* è sostituito dal seguente:

*"Dichiarazioni relative all'assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili e dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi:*

1. *I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e. 2) che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani o periodici a questi equiparati, anche*

*in formato elettronico, in forma di società di capitali o cooperative, producono all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:*

*a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5/5/ROC le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c).*

*b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;*

*c) per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;*

*d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;<sup>7</sup>*

*e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).*

*2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e. 2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici, anche in formato elettronico, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) che svolgono attività di fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi costituiti come società di capitali o cooperative, producono all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5/2/ROC, 5/4/ROC, contenente:*

*a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;*

b) *l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere;*

3. *I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e. 2), e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) costituiti come società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.*

### **Articolo 6**

#### ***Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all'attività svolta***

1. Nella sezione "dichiarazioni relative all'attività svolta" dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS è aggiunto il seguente punto:

*"I fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, presentano una dichiarazione, redatta secondo il modello 28/ROC che riporti, oltre alle informazioni di carattere generale (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o P.IVA) le specifiche del servizio offerto e del relativo titolo abilitativo".*

2. Nella sezione "Dichiarazioni relative all'attività svolta", il punto concernente i fornitori di servizi media audiovisivi o radiofonici è sostituito dal seguente:

*"i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC che riporti la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la modalità di fornitura del servizio, la tipologia di contenuto, l'ambito di diffusione, la piattaforma trasmissiva, i dati palinsesto, la testata giornalistica, le informazioni relative agli operatori di rete su cui è trasportato il servizio di media e l'indicazione dei criteri, tra quelli previsti dall'art. 2, comma 2 del d. lgs. 8 novembre 2021 n. 208, in base ai quali sono soggetti alla giurisdizione italiana"*

### **Articolo 7**

#### ***Modifica dell'Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS***

1. All'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il modello 2/ROC, recante "*Dati generali dell'Operatore di Comunicazione richiedente l'iscrizione*", è sostituito dal nuovo modello 2/ROC allegato alla presente delibera;
- b) il modello 24/ROC, è sostituito dal nuovo modello 24/ROC allegato alla presente delibera;

- c) è introdotto il modello 28/ROC, recante “*fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi*”, allegato alla presente delibera.

### **Articolo 8**

#### ***Disposizioni transitorie e finali***

1. I fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi di cui all'art. 3, comma 1, della presente delibera, sono tenuti a trasmettere entro il 15 settembre 2023 la domanda di iscrizione, in modalità telematica, al Registro degli operatori di comunicazione e postali, mediante accesso all'indirizzo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) tramite l'utilizzo del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero tramite altro mezzo di identificazione elettronica notificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi già iscritti al Registro degli operatori di comunicazione e postali, sono tenuti a comunicare le nuove informazioni relative al criterio in base al quale soggiacciono alla giurisdizione italiana entro il 15 settembre 2023.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi non ancora iscritti al Registro degli operatori di comunicazione e postali sono tenuti a comunicare le informazioni relative al criterio in base al quale soggiacciono alla giurisdizione italiana nell'ambito della domanda di iscrizione al Registro, trasmessa in modalità telematica mediante accesso all'indirizzo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità unitamente ai testi coordinati dell'allegato A, dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS ed ai modelli 2/ROC, 24/ROC e 28/ROC.